



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645– E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.it – Numero blu 1530)

Approvazione dello Statuto del Gruppo Ormeggiatori del porto di Golfo Aranci

DECRETO N. 14 / 2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

- VISTA** l'articolo 14, comma 1 quinquies, della Legge n.84/94 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le Circolari n. 17729 del 03 luglio 2018 e n. 20020 del 25 luglio 2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le direttive per l'adozione dei regolamenti locali e degli statuti delle società cooperative che svolgono il servizio di ormeggio;
- VISTO** il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 25502 del 04 ottobre 2018 con cui veniva fornite le linee guida per l'approvazione dello statuto da parte del Comandante del Porto;
- VISTA** la delibera dell'Assemblea straordinaria del 03 dicembre 2018, cui è stato ammesso a partecipare il sottoscritto Comandante del Porto di Golfo Aranci, atto Rep. n. 109589 - Racc. 38189 del Notaio Vincenzo Pistilli di Olbia, registrato a Olbia il 06 dicembre 2018 al n. 6451 Serie 1T, con cui la società G.O.P.G.A. Soc. Coop. a R.L. ha adottato lo statuto del Gruppo Ormeggiatori del porto di Golfo Aranci;
- VERIFICATA** la conformità dello statuto adottato, in accordo alle su richiamate disposizioni;

D E C R E T A

è approvato lo statuto della società cooperativa di cui all'allegato 1.

Golfo Aranci, lì 07 dicembre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

REPERTORIO N. 109589

RACCOLTA N. 38189

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Registrato a **OLBIA**

REPUBBLICA ITALIANA

il **06/12/2018**

al n. **6451** Serie 1T

Anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre in

Golfo Aranci, presso la sede sociale della "G.O.P.G.A. SOCIE-

A' COOPERATIVA A R.L.", in via Dei Caduti, civico n. 11,

alle ore sedici e minuti zero due.

Il sottoscritto Dottor VINCENZO PISTILLI, Notaio in Olbia

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari,

per il lavoro e Tempio Pausania, mi sono trovato ove sopra, alla det-

ta ora e giorno, onde elevare verbale dell'assemblea della:

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GOLFO ARANCI SOCIETA' COOPE-

ATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "G.O.P.G.A. SO-

CIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede legale in Golfo Aranci,

via Dei Caduti, civico n. 11, avente numero 01073420901 di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e di

codice Fiscale, e numero SS-49083 di iscrizione al REA.

Il sottoscritto ha avuto presente:

ANZONI ENRICO, nato a Olbia il giorno 31 maggio 1955, domici-

liato per ragioni della carica in Golfo Aranci, ove sopra,

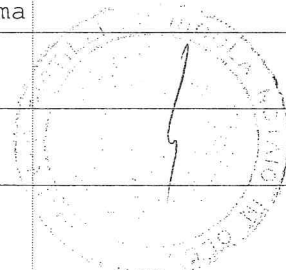
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

della sua qualità di Presidente, del Consiglio di

Amministrazione assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma

del suo statuto, e

constatato che



a) in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, con l'osservanza delle disposizioni dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria della predetta società;

b) sono presenti in proprio tutti i soci, portanti complessivamente n. 6 (sei) voti, come risulta dal foglio presenze soci

c) tutti i suddetti soci sono regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni;

d) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, tale nominato con delibera dell'assemblea in data 26 settembre 2018, per cui, oltre ad esso comparente, quale Presidente, sono presenti il vice presidente Musella Giovanni, ed i Consiglieri Del Giudice Marcello, Langiu Giovanni, Musella Manuel e Greco Gian Michele;

e) la società non è dotata di Organo di Controllo;

verificata ed accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

l'odierna assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno

Adozione di nuovo statuto della cooperativa al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 quinquies della l. 84/94 come modificato ed integrato dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232.

Il Presidente preliminarmente dà atto che è stato ammesso a

partecipare all'assemblea il comandante dell'ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, T.V (CP) Angelo Filosa nato a Formia (LT) il giorno 8 marzo 1980.

Non essendosi alcuno opposto alla detta partecipazione nonché alla discussione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e passa alla trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, ricordando ai presenti che, com'è noto, nell'espletamento delle attività dei gruppi ormeggiatori nei vari porti di riferimento, si poneva un problema rappresentato dalla contemporanea esistenza del gruppo e del soggetto economico gestore del servizio, problema cui ha dato soluzione la recente normativa che, ha in primo luogo, modificato la legge 84/94 e poi corretto la modifica medesima, modifica intervenuta per dare coerenza tra aspetti funzionali e gestionali dei gruppi di ormeggiatori.

In linea di fatto le incoerenze che hanno portato al sopravvenire di problemi gestionali, derivano dalla preesistente duplicità di enti: da una parte il Gruppo degli ormeggiatori, come definito dal Codice della navigazione, e dall'altra il soggetto giuridico esercitante l'attività, costituito in forma di società cooperativa, come appunto la cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GOLFO ARANCI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

La norma, promulgata il 9 febbraio 2017, ha superato questo dualismo sussumendo il Gruppo in cooperativa.

Il legislatore nel 2017 ha operato quindi una chiara scelta con l'introduzione del comma 1 quinquies nell'art. 14 del D. Lgs. 232/17.

La norma ha necessitato di una ulteriore attività da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti per garantire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

Il comma in questione prevede che a seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto, previsti dall'art. 81 C.N. e dell'art.209 del relativo Regolamento di attuazione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscano in società cooperativa.

Il Presidente ritiene che il modello societario proposto risulti, in definitiva, il più adeguato ed efficace come già dimostrato dalla esistenza di plurime cooperative in vari porti che coesistono con il Gruppo, un esempio delle quali è la cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GOLFO ARANCI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

L'assemblea odierna avente all'ordine la "Adozione di nuovo statuto della cooperativa al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 quinquies della l. 84/94 come modificato ed integrato dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232", è chiamata a risolvere, in conformità al dettato delle norme sopra richiamate, la questione dell'unificazione del gruppo e del soggetto economico

gestore nei porti, ove siano già contemporaneamente esistenti

sia il gruppo che la cooperativa, come nel caso del porto di

Golfo Aranci.

Infatti, tramite l'adozione di un nuovo statuto, conforme a

quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, e con una manifestazione espressa dei suoi soci, la

Cooperativa potrà assolvere all'obbligo previsto dalla norma

in oggetto, stante anche la perfetta coincidenza tra iscritti

nel registro degli ormeggiatori e soci della cooperativa.

In altri termini, con l'adozione obbligatoria del nuovo statu-

to il Gruppo, come ente, si costituirà in cooperativa.

Il Presidente ribadisce che lo statuto che si appresta ad il-

lustrare è a contenuto vincolato e deve essere obbligatoria-

mente adottato in quanto, come prescrive la norma primaria di

cui all'art. 14, comma 1 quinquies l. 84/94, è stato elabora-

to dal Ministero, salvi i normali e necessari adattamenti de-

rivanti dalla collocazione della cooperativa in un ambito por-

tuale piuttosto che in altro ambito.

Il presidente ritiene, quindi, opportuno segnalare a tutti i

soci che il procedimento avviato è imposto dalla legge di ri-

forma della l. 84/94 e che, per tali motivi, l'adozione del

nuovo statuto, nel testo conforme a quello approvato ed invia-

to dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è un

atto a contenuto obbligatorio.

Il Presidente segnala altresì che l'intero procedimento di at-

tuazione della norma, dovrà poi essere sottoposto alla approvazione e al controllo del comandante del porto di Golfo Aranci; infatti, una volta compiute le formalità di adozione del nuovo statuto, la cooperativa dovrà poi inviare il testo adottato al Comandante del porto per la sua formale approvazione.

Ricorda infine che il testo dello statuto è stato inviato a tutti i comandanti dei porti interessati, ivi compreso quello di Golfo Aranci, dove viene svolta l'attività della cooperativa e che l'associazione nazionale dei gruppi ormeggiatori (ANGOPI) ha contribuito alla elaborazione del testo e al suo completamento.

Il Presidente passa ad illustrare il testo del nuovo statuto soffermandosi sulle norme più significative, ed in particolare su quelle relative all'oggetto sociale e alla nomina degli organi sociali.

Precisa infine che le norme di riferimento organizzative della società restano, oltre a quelle tipiche della società cooperativa, anche quelle delle S.r.l., secondo la conformazione attuale della società che sotto questo profilo non muta.

Il Presidente rende noto che lo Statuto, nella versione che si propone di adottare, è stato inviato a tutti i soci, unitamente all'avviso di convocazione. Quindi invita i soci a prendere la parola.

Dopo esauriente discussione, della quale i soci intervenuti non richiedono specifica verbalizzazione, prende la parola il

Presidente per formulare la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea Straordinaria del "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GOLFO ARANCI SOCIETA' COOPERATIVA ARL", udito quanto esposto dal Presidente, e preso atto delle modifiche normative introdotte in materia dalla l. 84/94 e dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232,

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 quinquies della l. 84/94 come modificato ed integrato dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i necessari poteri per apportare al presente verbale tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese."

Dopo ciò, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la proposta delibera. Eseguita la votazione, il Presidente, secondo accertamento da lui stesso compiuto,

attesta

che con:

- voti a favore: sei
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

la delibera messa in votazione, è approvata.

Al fine del deposito al Registro delle Imprese, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello sociale adottato a seguito della delibera assunta, statuto che io notaio, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente e dell'assemblea, allego al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantanove.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.

Ri-

chiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su tre fogli per pagine otto e parte della presente, del quale ho dato lettura al comparente, che lo ha riconosciuto conforme a verità, e lo ha approvato.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti quarantanove.

F.to: ENRICO MANZONI

VINCENZO PISTILLI NOTAIO

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A"
Ricev. 3 8189

ART. 1

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1^{quies}, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GOLFO ARANCI SOCIETÀ COOPERATIVA", in sigla "G.O.P.G.A. Società Cooperativa", di seguito in quest'atto (Gruppo).

Su deliberazione dell'Assemblea, il Gruppo potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e alle relative articolazioni territoriali, organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Esso aderisce all'associazione settoriale di categoria ANGOPi che la rappresenta, data la natura e rilevanza del servizio svolto, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche competenti in relazione ai servizi svolti.

ART. 2

Il Gruppo ha sede nel comune di Golfo Aranci.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, esso può:

- trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune o città metropolitana ove sia sito il porto nel quale opera;
- istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali.

ART. 3

La durata del Gruppo è stabilita sino al 31.12.2100 e può essere anticipata o prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, in funzione delle determinazioni assunte dall'Autorità Marittima relative all'erogazione del servizio di ormeggio.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 4

Il Gruppo è retto e disciplinato dai principi della mutualità.

Lo scopo dei soci del Gruppo è quello, tramite l'esercizio in forma associata, di perseguire con continuità e con le modalità più adeguate, i superiori valori della sicurezza delle acque portuali e dell'ambiente con il contemporaneo obiettivo di garantire la continuità d'occupazione lavorativa e adeguate condizioni economiche, sociali, professionali, coerenti con il massimo dell'efficienza, tenuto conto delle esigenze e degli interessi dell'utenza.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi mutualistici, i soci instaurano con il Gruppo, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra il Gruppo e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 03.04.2001 n. 142, in coerenza con quello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso al Gruppo come di seguito specificato, rispettoso del principio di mutualità e di quello di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il Gruppo osserva le disposizioni dell'Autorità Marittima che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 14, comma 1^{quies} della l. 84/94 con l'apposito regolamento di cui al comma precedente. Tali disposizioni sono comunicate al Gruppo stesso ai fini della loro applicazione.

I soci concorrono alla gestione del Gruppo e partecipano alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione del Gruppo stesso, e contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione nei limiti di cui all'art. 45; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per il Gruppo stesso.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dal Gruppo e dall'ANGOPi, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e del regolamento interno.

ART. 5

Il Gruppo ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio in via esclusiva delle seguenti attività:

- l'erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio, battellaggio, movimento ed assistenza in genere dei galleggianti e delle navi nel porto e nella rada di Golfo Aranci e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma

per 20/10/10



1^{quater}, della legge n. 84/94 nonché assistenza alle imbarcazioni da diporto (Art. 49^{duodecies} D.lgs 171/2005, compresi gli obblighi di servizio pubblico e di erogazione delle attività funzionali allo svolgimento del servizio istituzionale, conformemente alle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 15/02/1952 n. 328 e s.m.i., di seguito Reg. Cod. Nav.) nonché alle ordinanze in materia della competente Autorità Marittima locale;

- previa espressa autorizzazione o a seguito di determinazioni in funzione delle esigenze di sicurezza della competente Autorità Marittima, l'esecuzione di attività complementari o affini alle attività di ormeggio/battellaggio, nell'ambito definito dall'art. 14, comma 1^{quater}, della legge 84/94.

Il servizio tecnico - nautico di ormeggio prestato dal Gruppo e, ove reso dal medesimo Gruppo, quello di battellaggio hanno natura di servizio di interesse economico generale a carattere universale. Il Gruppo opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1^{quinqies}, della legge 84/94, come erogatore universale di tale servizio volto a garantire la sicurezza della navigazione, come tale sottoposto, alle direttive, alla disciplina, alla vigilanza e al controllo dell'Autorità Marittima.

Per la realizzazione di tale oggetto il Gruppo può, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima:

- costituire organismi consortili, oltreché associazione temporanea con altre imprese al riguardo abilitate, stipulando i relativi contratti e convenzioni;
- istituire o gestire officine, impianti e magazzini funzionali all'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o assumere in locazione immobili, magazzini, officine, automezzi, mezzi nautici, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'attività sociale;

Il Gruppo promuove l'istruzione e l'aggiornamento professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.

Il Gruppo, inoltre, può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata al Gruppo la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III SOCI

ART. 6

I soci sono le persone fisiche che, a seguito del superamento della regolare prova concorsuale siano iscritti nel registro di competenza secondo le modalità meglio specificate in appresso.

Essi stabiliscono, con la propria adesione al Gruppo, un ulteriore rapporto di lavoro dipendente, a titolo esclusivo, con il Gruppo medesimo.

I rapporti di lavoro instaurati fra il Gruppo ed i soci sono disciplinati da apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della legge 03.04.2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci è variabile ed illimitato, e comunque stabilito in funzione del numero degli iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono ammessi a soci i lavoratori di ambo i sessi, maggiorenni, che, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme del Reg. Cod. Nav., siano iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuto dall'Autorità Marittima, anche a seguito di un provvedimento di mobilità definitiva, oltre a quelli che abbiano positivamente superato la prova al termine del previsto periodo da allievo ormeggiatore, e possano svolgere la professione di ormeggiatore [/barcaiolo] e, quindi, partecipare direttamente all'esercizio del Gruppo, prestando la loro attività lavorativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche il personale tecnico ed amministrativo, previa autorizzazione al Gruppo da parte della Autorità Marittima, comunque in numero strettamente necessario al buon funzionamento del Gruppo stesso.

Non possono essere ammessi a soci coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, attività in imprese, il cui esercizio sia incompatibile con gli obblighi di servizio nei confronti del Gruppo o in concorrenza con l'attività del Gruppo medesimo.

Il Gruppo può svolgere la propria attività avvalendosi dell'assunzione a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, di terzi non soci, secondo la disciplina al riguardo applicabile. Il ricorso a terzi non soci come ormeggiatori deve essere limitato di norma ai soli seguenti casi:

- a) traffico non consolidato;
- b) copertura dell'organico in attesa dell'espletamento del concorso.

ART. 7

Ai fini dell'iscrizione nel libro dei soci, l'ormeggiatore iscritto nel Registro, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- l'indicazione dei requisiti professionali di cui al comma 5 del precedente art. 6, ovvero, per gli eventuali soci tecnici/amministrativi, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale;
- la dichiarazione di volontà di instaurare il rapporto di lavoro dipendente, in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento interno di cui all'articolo che precede, dei quali dichiara di aver preso visione;
- l'ammontare della quota sociale, stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, in misura comunque non inferiore a € 516,00 (euro cinquecentosedici/00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 43 e 44.

Con la presentazione della domanda, il candidato socio deve esibire idonea documentazione di iscrizione nel registro degli ormeggiatori, tenuto dal Comandante del Porto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, procede all'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso, ricevuta detta comunicazione, sia stata sottoscritta la quota sociale. Essa viene comunicata altresì al Comandante del Porto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione proposta da tecnici e amministrativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci tenuto conto della vigente disciplina.

Contestualmente alla deliberazione di ammissione, si istaura, se non già in essere, il rapporto di lavoro ulteriore fra il Gruppo ed il nuovo socio ammesso. Quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi erogati dal Gruppo, come precisati all'art. 5, comma 4 del presente statuto, le deliberazioni adottate sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea dei soci, secondo le rispettive competenze, riguardo all'accettazione delle domande di ammissione a socio per i tecnici e gli amministrativi, dovranno essere coerenti con le determinazioni del Comandante del Porto.

ART. 8

I soci sono obbligati:

- a versare l'importo della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa nel Gruppo, in relazione al tipo e alle caratteristiche dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per il Gruppo stesso e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento di servizio e regolamento interno, dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Reg. Cod. Nav. e dalle determinazioni adottate dalla competente Autorità Marittima.

ART. 9

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro, anche autonomo, in tutte le tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente, a favore di terzi, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

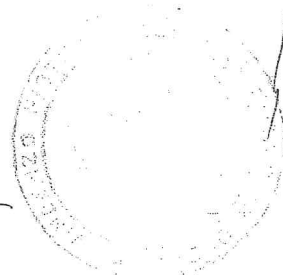
In ogni caso, l'esercizio dell'attività di ormeggiatore, sottoposto alla disciplina relativa all'erogazione di un servizio pubblico, atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo (legge n. 84/94, art. 14, comma 1) *bis* e s.m.i.) è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

per 200

[Signature]



ART. 11

Il socio può recedere dal Gruppo:

- nei casi previsti dalla legge;
- qualora risolva o abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Gruppo per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il recesso determina la contestuale risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto contestualmente alla data di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 12

Qualora non abbiano già comunicato il recesso, l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- che fruiscono delle prestazioni pensionistiche anticipate o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia;
- che beneficino delle prestazioni di Fondormoli, il Fondo di accompagnamento all'esodo della categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani;
- che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con il Gruppo per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze del Gruppo stesso;

A seguito dell'adozione del provvedimento di cancellazione di cui all'art. 1254 C.N. da parte dell'Autorità Marittima, nei confronti dei soci l'Assemblea delibera l'esclusione dei destinatari ed il loro licenziamento allorché risulti:

- che non abbiano ottemperato alle obbligazioni derivanti dal Reg. Cod. Nav., dal presente statuto, dal regolamento interno, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- che, in particolare, si siano rifiutati, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima abbiano violato, con gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1455 C.C., gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o dal contratto nazionale di categoria nonché dal Codice della Navigazione e dal Reg. Cod. Nav.;
- che abbiano violato uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9.

Nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi da parte di un socio, il Consiglio di Amministrazione dopo averlo adeguatamente e tempestivamente informato delle violazioni che gli sono imputate e dopo avergli garantito il suo diritto di difesa, provvede alle dovute segnalazioni all'Autorità Marittima per le conseguenti determinazioni.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati al Gruppo. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo (o il 100 %) della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari nonché al Comandante del Porto per i provvedimenti di sua competenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il gruppo in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli artt. 43 e 44 del presente statuto.

I soci, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato al Gruppo, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei documenti stessi.

ART. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata eventualmente aumentata per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 22.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra il Gruppo ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante al Gruppo fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545-*sexies* C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate, entro il termine di cinque anni.

ART. 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) sottoscritte dai soci;
- dal fondo di riserva legale;
- da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Gruppo con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentare per rivalutazione e/o ristorno.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 18

Le quote sociali sono nominative.

Esse devono essere sottoscritte dai soci al momento della ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati come segue:

- per almeno il 25%, entro il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione;
- il restante, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota sociale il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 19

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso il Gruppo.

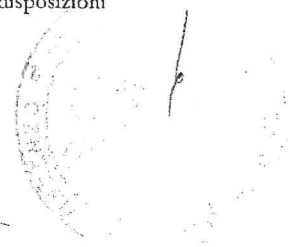
TITOLO V
GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni

fuza Oerkin



di legge in materia e con criteri di chiarezza, veridicità, correttezza e prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo del Gruppo; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Gruppo sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Gruppo medesimo; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

Copia del bilancio approvato deve essere consegnata all'Autorità Marittima locale e all'Autorità di sistema laddove esistente.

ART. 21

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545-*sexies* C.C. e del successivo art. 22. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 l. n. 59/92 e successive codificazioni, nella misura di legge;
- all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545-*quinques*, secondo comma, C.C.;
- l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 22

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle norme di legge vigenti in materia e secondo i criteri stabiliti da regolamento interno.

Il ristorno può essere attribuito ai soci:

- mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI

ART. 23

I soci riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

ART. 24

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, titolare nei confronti del Gruppo di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, in coerenza con quello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso al Gruppo.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale del Gruppo, ai profili professionali dei soci stessi, nonché alle norme di legge ed amministrative che disciplinano il servizio di ormeggio.

ART. 25

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito dal Contratto collettivo nazionale di categoria e recepito dal regolamento interno di cui all'art.6 della l. 142/01, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati dall'ANGOPI e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 22.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono Organi Sociali del Gruppo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 27

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- comunicato ai soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, ovvero tramite fax o posta elettronica, all'indirizzo comunicato dagli stessi soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 20.

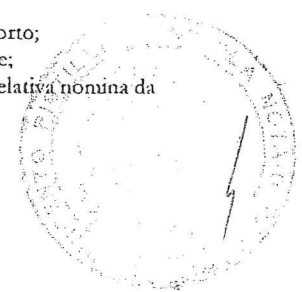
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 28

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci;
3. provvede alla nomina degli amministratori per quanto di sua competenza, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato nonché alla loro revoca, impregiudicate le ulteriori modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente, che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 34;
4. designa il Presidente e il Vice Presidente per la nomina da effettuarsi a cura del Comandante del Porto;
5. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
6. qualora obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, designa - al fine di consentire la relativa nomina da

Luca Marini



- parte del Comandante del Porto – i componenti del Collegio Sindacale; indica fra questi il Presidente, anch'esso nominato dal Comandante del Porto, propone la revoca del Collegio e fissa i compensi spettanti;
7. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisore legale dei conti, e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
 8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 9. approva il regolamento interno, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, tenuto conto dei particolari obblighi di questi ultimi derivanti dal servizio pubblico svolto dal Gruppo;
 10. delibera, su istanza del soggetto richiedente l'ammissione, sul mancato accoglimento della sua domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del precedente art. 25;
 12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci;
 13. recepisce, per quanto di sua competenza, tutti gli atti provenienti dalla Autorità Marittima o dalle altre autorità deputate, recanti disposizioni sullo svolgimento del servizio di ormeggio adottando i provvedimenti per la loro concreta attuazione, se necessari, o anche solo utili;
 14. dispone che siano comunicate al Comandante del porto le delibere di esclusione ex art. 12, la cui efficacia è condizionata dall'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro da parte dell'Autorità Marittima competente.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 8, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 29

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Gruppo, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci del Gruppo aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci del Gruppo aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del Gruppo, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati ad eccezione del caso in cui la liquidazione sia conseguenza di un atto emanato dalla Autorità Marittima per cui, in seconda convocazione, sarà sufficiente la maggioranza dei soci presenti all'Assemblea.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti in Assemblea, secondo quanto eventualmente precisato in apposito regolamento interno.

ART. 31

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da

quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e/o che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta.

Ogni socio avente diritto di voto, con l'esclusione per la nomina delle cariche sociali, può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea, peraltro senza diritto di voto, i rappresentanti delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui il Gruppo aderisce, dell'ANGOP, nonché il rappresentante dell'Autorità Marittima localmente competente.

ART. 33

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci, che soddisfano i requisiti di cui al primo comma del precedente art. 32, hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, compresi il Presidente e il Vice Presidente, i quali vengono nominati dal Comandante del Porto su designazione dell'Assemblea.

Gli amministratori sono scelti esclusivamente tra i soci ormeggiatori iscritti nel registro di cui al comma 1 art. 6 del presente Statuto.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dal Gruppo.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione del Gruppo.

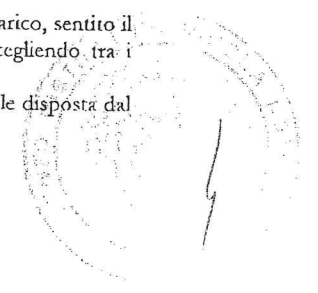
Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comandante del porto in conformità alla delibera dell'Assemblea della società cooperativa.

Il Presidente pone in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dagli altri atti emanati dalla Autorità Marittima.

In caso di ripetute carenze nelle modalità di svolgimento del servizio il Presidente può essere revocato dall'incarico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comandante del Porto nomina un nuovo Presidente scegliendo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in caso di gestione commissariale disposta dal

Enrico Fiorini



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di revoca del Consiglio di Amministrazione il commissario convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come ultimo atto del suo incarico.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video/conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Gruppo dell'operazione.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo, e opererà tenendo conto delle determinazioni dell'Autorità Marittima.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- integrare il regolamento interno in coerenza con quanto predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui il Gruppo aderisce;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5, non riservate all'Assemblea;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- assumere e licenziare, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, i dipendenti del Gruppo, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi; comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci inadempienti;
- deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Presidente esercita tutti i poteri e può compiere tutti gli atti necessari a porre in essere quanto previsto dagli atti provenienti dalla Autorità Marittima o dalle altre autorità deputate recanti disposizioni sullo svolgimento del servizio di ormeggio se non di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 28, comma primo, n. 13 che precede.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 33, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 37

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 38

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte

con il Gruppo, quando almeno un terzo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 39

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Gruppo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti del Gruppo o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 40

Nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni, il Gruppo ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Gruppo avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato in forma collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La nomina dell'organo di controllo, sia monocratico sia collegiale, e del Presidente del Collegio Sindacale avvengono in conformità a quanto previsto nell'articolo 28 del presente Statuto.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.

ART. 41

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Gruppo e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, l'organo di controllo deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I componenti dell'organo di controllo possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 42

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

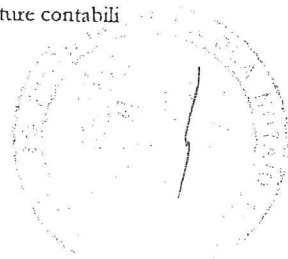
L'incarico per la revisione legale dei conti del Gruppo è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dal Gruppo; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti del Gruppo:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

Furico Martin



2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Ove l'Assemblea conferisca all'organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 43

Le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra il Gruppo ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili, relativi sia al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale. La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico. Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 44

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente CCLAA di Sassari, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. L'arbitrato avrà sede a Golfo Aranci.

TITOLO VI REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

ART. 45

È fatto divieto di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci.

ART. 46

In caso di scioglimento del Gruppo, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 47

Le clausole di cui agli artt. 45 e 46 non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 48

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Gruppo nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le norme contenute nel Titolo V del Libro V, Capo VII del Codice Civile ai sensi degli artt. 2519 secondo comma c.c. in quanto compatibili, nonché le leggi speciali in materia di società cooperative.

Luigi Lombardi



Certifico io sottoscritto Dottor Vincenzo Pistilli, Notaio in
Olbia, che la presente copia in *Ventuno* pagine, è
conforme all'originale, per uso *Tributorio*

Olbia,

6 DIC 2018

